



EMVA

ASSISTENZA SANITARIA
DELL'ALTO ADIGE

Edizione: Giugno 2021



**STATUTO &
REGOLAMENTO**

STATUTO di EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS

I. COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1

È costituita una società di mutuo soccorso denominata "EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS", in tedesco "EMVA Körperschaft für wechselseitige Unterstützung - ETS", disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e, ove applicabile, dal decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

In seguito all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la denominazione dell'ente è "EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS".

La Società ha sede in Bolzano all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, a seguito della notifica di cui all'art. 111-ter delle disposizioni attuative del codice civile.

Gli organi societari competenti hanno la facoltà di aprire sedi secondarie, trasferire la sede legale all'interno del suddetto comune e istituire o chiudere filiali operative locali in provincia di Bolzano.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria. La Società ha scopo esclusivamente mutualistico, senza fini di lucro. È una società a mutualità esclusiva.

In tale senso si prevede statutariamente:

- il divieto di distribuire l'avanzo;
- il divieto di emettere strumenti finanziari;
- il divieto di distribuire le riserve;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di liquidazione e di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio, dedotto esclusivamente il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o, se consentito dalla legge, ad altra società di mutuo soccorso.

Art. 2

I. La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana, della tutela sociale per la difesa dei diritti e dell'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini, sulla base del principio costituzionale della sussidiarietà.

II. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la Società svolge, prevalentemente o esclusivamente, attività di interesse generale nelle seguenti aree:

Punto a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,

servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni

Punto b) interventi e prestazioni sanitarie

Punto c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

III. Pertanto, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e il decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, la Società si propone di svolgere, esclusivamente a favore dei soci e dei loro familiari conviventi, una o più delle seguenti attività e/o servizi:

- a) organizzare e gestire un sistema mutualistico negli ambiti sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale a integrazione e complemento delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale, sia in forma diretta che indiretta, nei limiti e con le modalità stabilite da appositi regolamenti. A tale scopo, la Società potrà avvalersi di convenzioni stipulate – direttamente o tramite gli enti cui aderisce – con presidi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e singoli medici per offrire ai propri soci, a condizioni agevolate, l'accesso a prestazioni, servizi sanitari e socio-sanitari di cui necessitano;
- b) svolgere attività d'integrazione della spesa sanitaria, sociosanitaria e assistenziale a complemento delle prestazioni del Sistema Sanitario Nazionale, sia per i soci e loro familiari conviventi che aderiscono singolarmente alla Società, sia per coloro che, fra i soci e loro familiari conviventi, aderiscono sulla base d'iniziativa promosse da enti, mutue, associazioni, società, sindacati, aziende, cooperative, anche in conformità con contratti di lavoro, accordi, regolamenti, convenzioni;
- c) erogare ai soci e ai loro familiari conviventi servizi di assistenza di natura economica a fronte di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- e) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza nei confronti di famiglie, anziani e/o soggetti non autosufficienti e di quanti si trovino in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attività e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato associativo e solidaristico;
- f) promuovere e organizzare, direttamente e/o in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, programmi d'informazione, formazione e comunicazione, convegni, seminari, dibattiti per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarietà fra pubblico e privato, della mutualità e solidarietà, dello sviluppo della personalità umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute;
- g) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità e i legami di solidarietà fra i soci, nonché fra questi ultimi e gli altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte le iniziative ritenute idonee a giudizio del Consiglio di amministrazione;
- h) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, la Società può:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
- 2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, società ed enti, sia pubblici che privati, e in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario;
- 3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia;
- 4) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, purché attinenti sia direttamente che indirettamente al conseguimento dello scopo sociale.

I rapporti mutualistici con i soci e i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, sono disciplinati da apposito regolamento, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Società, così come della contribuzione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge del 15 aprile 1886 n. 3818, la Società può svolgere le sole attività previste nella suddetta legge e non può esercitare alcuna attività professionale.

II. SOCI

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono ammessi come soci:

- a) persone fisiche, prevalentemente lavoratori autonomi, a condizione che le prestazioni della Società possano essere usufruite dai soci e dai loro familiari conviventi secondo le modalità descritte nel Regolamento;
- b) altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri di queste siano persone fisiche che possono beneficiare delle prestazioni rese dalla Società;
- c) fondi sanitari integrativi, istituiti o gestiti ai sensi del decreto legislativo 502/92 e Art. 51, comma 2, lettera a del D.P.R. 917/1986 nella versione attualmente in vigore, laddove le prestazioni sono riservate ai relativi beneficiari.

SOCI SOSTENITORI

Art. 4

I soci sostenitori della Società sono persone fisiche e giuridiche, così come enti pubblici e privati che non hanno i requisiti per essere soci effettivi e che desiderano sostenere la Società con contributi di vario genere. Non hanno alcun diritto di voto all'assemblea generale, non ricevono alcuna prestazione dalla Società e devono eseguire per la Società i servizi che desiderano eseguire e quelli per i quali si sono impegnati.

Art. 5

Ai fini dell'adesione di socio sono necessarie:

- a) la sottoscrizione del modulo di adesione della Società, con la quale si approvano in primo luogo lo Statuto e il Regolamento;
- b) la delibera di accettazione del Consiglio di amministrazione.

Nella richiesta di adesione, il richiedente deve impegnarsi al pagamento della quota d'iscrizione, del sovrapprezzo e delle quote associative annuali stabilite.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato, il quale può richiedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, il pronunciamento sull'istanza da parte della successiva Assemblea dei soci.

Il socio ammesso è tenuto al versamento della quota d'iscrizione e del sovrapprezzo entro 30 giorni dall'avvenuta notifica d'ammissione. Il Consiglio di amministrazione può autorizzare il versamento parziale o integrale a rate. Il sovrapprezzo è fissato annualmente dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle riserve non distribuibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A deroga di quanto disposto dall'art. 2535 c.c., in caso di recesso, esclusione o decesso, il sovrapprezzo pagato dal socio uscente alla Società al momento della sua adesione non viene restituito.

L'adesione del socio diventa effettiva dal momento della delibera del Consiglio di amministrazione e con la sua iscrizione nel libro dei soci. Il diritto alle prestazioni decorre dal termine previsto dal Regolamento.

QUOTA D'ISCRIZIONE e QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 6

Con l'iscrizione alla Società, il socio s'impegna al regolare pagamento delle quote associative per un periodo minimo di un anno. In assenza di recesso ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il rapporto si considera tacitamente prorogato per un ulteriore anno.

Per l'iscrizione alla Società e l'utilizzo dei servizi è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) sottoscrizione e pagamento della quota d'iscrizione;
 - b) pagamento delle quote associative per il richiedente e per i familiari iscritti nella sua posizione.
- Il Consiglio di amministrazione decide in merito all'ammontare della quota d'iscrizione, delle quote associative annuali, le loro scadenze e le modalità di pagamento.

RECESSO

Art. 7

Il recesso volontario è ammesso, ai sensi dell'articolo precedente, trascorso almeno un anno dall'ammissione e, in seguito, con cadenza annua ed effetto dalla fine di ogni esercizio, e dev'essere notificato alla Società a mezzo lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Il recesso ha effetto dalla fine del medesimo esercizio, se notificato almeno tre mesi prima di tale data, altrimenti dalla fine dell'esercizio successivo.

ESCLUSIONE

Art. 8

Oltre per i motivi previsti dalla legge, un socio può essere escluso con delibera del Consiglio di amministrazione per i seguenti motivi:

- a) perdita delle condizioni di ammissione a socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale, del sovrapprezzo o della quota associativa entro i termini previsti;
- c) mancato rispetto dello Statuto, del Regolamento o delle delibere assembleari o del Consiglio di amministrazione;
- d) adozione di un atteggiamento non coerente con l'interesse della Società, in particolare se quest'ultima subisce danni materiali o morali a causa del socio o se tale comportamento porta a discordia tra i soci;
- e) impossibilità a pagare o a disporre del proprio patrimonio o esecuzione di atti fraudolenti o disonoranti.

L'esclusione deliberata dal Consiglio di amministrazione deve essere comunicata per iscritto al socio con elencazione dei motivi. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può presentare ricorso al giudice, il quale decide in via definitiva.

I soci che omettono il saldo complessivo e tempestivo della loro quota perdono ogni diritto alle prestazioni per sé e per i propri familiari. La posizione può essere regolarizzata con il pagamento del dovuto e degli interessi moratori, nella misura del tasso legale. In tal caso, il socio può usufruire delle sole prestazioni dalla data d'ingresso del saldo.

DECESSO

Art. 9

In caso di decesso di un socio, gli eredi possono continuare il rapporto partecipativo, se in possesso dei relativi requisiti e previo consenso del Consiglio di amministrazione. In presenza di più di un erede, questi devono comunicare entro l'esercizio corrente chi di loro continuerà il rapporto di partecipazione. In ogni caso, i familiari hanno il diritto di notificare per iscritto il loro recesso alla Società, con effetto decorrente dal 1° gennaio successivo.

LIQUIDAZIONE

Art. 10

Gli eredi dei soci deceduti che non desiderano continuare il rapporto di partecipazione e i soci recessi o esclusi per un motivo qualunque non hanno alcun diritto al rimborso della quota sociale, della quota d'iscrizione, della quota associativa non goduta, del sovrapprezzo o di qualunque partecipazione al fondo mutualistico o ad altro patrimonio della Società.

III. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 11

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare a tutte le assemblee, votazioni ed elezioni della Società;
- b) di usufruire dei vantaggi della Società e di utilizzare i servizi secondo le regole prestabilite;
- c) di prendere visione del libro soci e del libro dei verbali delle assemblee, nonché del bilancio, della nota integrativa e delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza, richiedendone estratti;
- d) di prendere visione del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, previa motivazione della richiesta.

Ogni socio ha l'obbligo:

- a) di osservare le norme dello Statuto e del Regolamento, nonché le deliberazioni degli organi societari;
- b) di versare la quota d'iscrizione, il sovrapprezzo e le quote associative annuali entro i termini previsti;
- c) di promuovere gli interessi della Società in ogni senso, nonché di seguire le iniziative e rispettare le disposizioni per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Art. 12

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote, dalle riserve ordinarie e straordinarie, dagli apporti di capitale, nonché da altre riserve di diversa natura.

Art. 13

L'ammontare della quota d'iscrizione è stabilito ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 15

Almeno un mese prima del termine fissato per la convocazione dell'assemblea deliberante, il Consiglio di amministrazione deve presentare al Consiglio di sorveglianza il bilancio e la relazione sull'andamento sociale.

Una copia del bilancio, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza, deve essere messa a disposizione dei soci presso la sede della Società, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, affinché questi possano prenderne visione.

Nella sua relazione all'assemblea, il Consiglio di amministrazione deve espressamente riferire che i criteri applicati alla gestione aziendale per il raggiungimento dell'oggetto sociale sono conformi ai principi del terzo settore.

Il Consiglio di sorveglianza deve indicare espressamente nella sua relazione che il Consiglio di amministrazione ha adempiuto all'obbligo sopra citato.

Art. 16

In riferimento al patrimonio netto della Società e all'esclusione di qualsiasi tentativo di lucro, si applica l'art. 8 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 17

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Consiglio di sorveglianza
- d) il Collegio arbitrale

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 18

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. All'assemblea straordinaria spetta la deliberazione sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della Società, nonché sulla fusione della stessa con altri enti. Tutte le altre assemblee sono ordinarie.

Art. 19

Ogni socio ha diritto a un voto.

I soci devono esercitare i propri diritti personalmente. In caso d'indisponibilità, ogni socio può farsi rappresentare a mezzo delega scritta nell'Assemblea dei soci da un altro socio, che non può essere consigliere, sindaco o dipendente della Società.

Un socio può rappresentare solo un altro socio.

DATA DELL'ASSEMBLEA

Art. 20

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso, i consiglieri segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

A quest'assemblea spetta in particolare l'approvazione del bilancio d'esercizio. Deve essere inoltre convocata un'assemblea ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione o il Consiglio di sorveglianza lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci e nella richiesta stessa siano indicati i motivi della convocazione.

CONVOCAZIONE E PRESIDENZA

Art. 21

Di norma l'Assemblea dei soci è convocata dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza di quest'ultimo, essa può tuttavia essere convocata anche dal vicepresidente del Consiglio di amministrazione, dal presidente del Consiglio di sorveglianza, dal Consigliere unico di sorveglianza o dal Revisore unico.

L'Assemblea dev'essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento o mediante pubblicazione sul sito web della Società ovvero sui quotidiani Dolomiten e Alto Adige, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. L'assemblea può tuttavia essere presieduta anche dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano, se presidente e vicepresidente sono assenti. Le assemblee possono aver luogo anche al di fuori della sede della Società, in ogni comune all'interno del bacino d'utenza.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 22

I soci hanno diritto di chiedere l'inclusione di determinati argomenti tra i punti all'ordine del giorno. Tali richieste devono tuttavia essere comunicate al Consiglio di amministrazione, tempestivamente e per iscritto, controfirmate da almeno un decimo dei soci, prima della convocazione dell'assemblea. Sulle questioni non presenti nell'ordine del giorno comunicato ai soci, non possono essere prese deliberazioni valide, salvo che non siano presenti tutti i soci e gli stessi si dichiarino d'accordo.

VALIDA COSTITUZIONE

Art. 23

L'assemblea ordinaria è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci; in seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima del giorno successivo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti e rappresentati, qualora per legge e per Statuto non sia previsto diversamente.

Nella determinazione del rapporto dei voti, non vengono considerati quelli nulli e le astensioni. A parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni riguardanti modifiche statutarie e fusioni con altri enti, è necessaria una maggioranza di due terzi dei soci presenti all'assemblea e in essa rappresentati. La deliberazione sullo scioglimento della Società è valida solo se assunta dai tre quarti dei soci presenti e rappresentati.

Art. 25

Le votazioni avvengono per alzata di mano, qualora la decima parte dei soci che partecipano all'assemblea non richieda espressamente una votazione a scrutinio segreto.

ELEZIONI

Art. 26

Le elezioni hanno luogo mediante schede di votazione, ma possono essere effettuate in forma diversa nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto e nessun socio vi si opponga. È considerato eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità, ha luogo un nuovo scrutinio, tuttavia solo tra le persone che avranno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, si considera eletta la persona più giovane di età. Con delibera del Consiglio di amministrazione, il diritto di voto può essere esercitato anche per lettera.

Art. 27

L'Assemblea dei soci nomina un segretario e due cofirmatari, che allo stesso tempo svolgono la funzione di scrutatori. In caso di necessità possono essere nominati anche più scrutatori. Di ogni assemblea va redatto un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dal verbalizzante e dai due cofirmatari.

Art. 28

All'Assemblea dei soci spetta deliberare, oltre che sulle questioni indicate nel presente Statuto, in particolare:

- 1) sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza, nonché del presidente del Consiglio di sorveglianza;
- 2) sull'approvazione del bilancio d'esercizio, nonché sull'utilizzo dell'avanzo o sulla copertura delle perdite;
- 3) sulla determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza;
- 4) sull'accoglimento di nuovi soci, se il Consiglio di amministrazione ha respinto la richiesta e il richiedente ha affidato la decisione all'assemblea.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero compreso fra tre a sette membri, che rimangono in carica tre anni fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. L'assemblea delibera il numero dei membri del Consiglio di amministrazione, i quali scelgono tra le proprie fila un presidente e un vicepresidente, per la cui carica è previsto un compenso.

I consiglieri sono esenti dall'obbligo di cauzione. Per quelli che rivestono determinate funzioni può essere prevista una remunerazione con il benessere del Consiglio di sorveglianza. Eventuali ulteriori compensi devono essere deliberati dall'assemblea.

DELIBERE

Art. 30

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno. La convocazione avviene in qualsiasi forma scritta verificabile e dev'essere notificata almeno cinque giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, che delibera con la maggioranza semplice dei presenti, è necessaria la maggioranza dei membri.

A richiesta anche di un solo membro, le votazioni devono essere segrete. Nel caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, la richiesta s'intende respinta.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione deve essere redatto un verbale, che deve essere controfirmato dal presidente e dal verbalizzante.

EFFETTI

Art. 31

Il Consiglio di amministrazione determina l'andamento della Società e si occupa delle deliberazioni amministrative conformi alla legge e allo Statuto per tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente disciplinate da questo Statuto o riservate ad altro organo della Società.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue competenze a uno o più membri o a una commissione composta da presidente, vicepresidente e due consiglieri, ad eccezione dei poteri previsti dagli artt. 2381 e 2544, comma 1, c.c.

IL PRESIDENTE

Art. 32

Il presidente del Consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della Società, sia in giudizio sia in ambito extragiudiziale, a fronte di ogni istanza o ente.

In sede di assemblee di associazioni o enti, di cui la Società è membro, il presidente è autorizzato a votare i punti all'ordine del giorno, nei limiti dei suoi poteri e con effetto vincolante per la Società.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale gli subentra con tutti i diritti e gli obblighi.

Ai fini della validità giuridicamente vincolante, la firma del presidente o del suo rappresentante dev'essere apposta obbligatoriamente sotto la denominazione della Società.

IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA E LA REVISIONE

Art. 33

L'assemblea nomina il Consiglio di sorveglianza, che si compone di tre Consiglieri effettivi e di due supplenti o di un Consigliere unico, i quali restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. L'assemblea elegge in una votazione separata anche il presidente del Consiglio di sorveglianza. Quest'ultimo può anche comporsi di membri non soci. Al Consiglio di sorveglianza spetta il controllo, ai sensi dell'art. 30 così come, se necessaria, anche la revisione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, a meno che questa non sia delegata a un revisore dei conti ad hoc o a una società di revisione contabile.

In sede di votazione, l'assemblea delibera anche i compensi dei membri del Consiglio di sorveglianza per tutto il periodo di carica.

Il Consiglio di sorveglianza deve riunirsi per una seduta di controllo almeno ogni trimestre; deve inoltre riunirsi su richiesta di uno dei suoi membri o del Consiglio di amministrazione. La convocazione è effettuata dal presidente del Consiglio di sorveglianza.

Il Consiglio di sorveglianza ha il compito di vigilare sulla gestione della Società in ogni sua attività. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a fornire ai suoi membri tutte le spiegazioni richieste.

I membri del Consiglio di sorveglianza possono procedere in ogni momento, anche singolarmente, a ispezioni e controlli.

In particolare, il Consiglio di sorveglianza ha il compito di controllare la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e di riferirne all'assemblea. Ai sensi dell'art. 31, legge 117/2017 è il Revisore legale ad assumere questo incarico. Questi deve altresì controllare che il Consiglio di amministrazione si attenga alle leggi e allo Statuto, partecipando alle sue assemblee e riunioni.

Ogni riunione e ogni singola ispezione, eseguita anche da un solo membro, deve essere seguita da apposito verbale, il quale deve essere firmato dai partecipanti.

Le riunioni del Consiglio di sorveglianza possono essere effettuate anche tramite video o teleconferenza, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da tutti e che, durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno, chiunque possa intervenire e ricevere documenti in tempo reale. A queste condizioni la riunione s'intende effettuata nel luogo in cui si trova il presidente. Il Consiglio di sorveglianza esegue i controlli contabili di cui all'art. 2409-bis c.c.

VI. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34

La Società è sciolta per deliberazione dell'assemblea straordinaria nel rispetto delle disposizioni degli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

Art. 35

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina, tra i soci, uno o più liquidatori, che possono essere revocati e sostituiti con delibera assembleare.

RIPARTO DEL CAPITALE RIMANENTE

Art. 36

Allo scioglimento della Società, per qualunque motivo avvenga, il capitale rimanente, dopo il saldo di tutti i debiti, deve essere versato sul fondo mutualistico ai sensi dell'art. 2514 c.c. o, se consentito dalla legge, devoluto a un'altra società di mutuo soccorso ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 37

Tutte le controversie tra soci, tra Società e soci, nonché promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva e con lodo inappellabile, a norma del regolamento del Consiglio arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. Il Collegio arbitrale si compone di tre membri, integralmente nominati dal Consiglio arbitrale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano. Indipendentemente dalla presente clausola di arbitraggio, per crediti, controcrediti e opposizioni, la Società ha la facoltà di scegliere se rivolgersi al Collegio arbitrale o al tribunale competente.

Art. 38

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore amministrativo. Quest'ultimo collabora con il presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, coordina le attività della Società, è responsabile degli uffici e dell'assunzione e il controllo del personale, esercita le competenze trasmesse dal Consiglio di amministrazione, partecipa alle sue riunioni in veste di consulente ed è responsabile della stesura del bilancio, che deve presentare al Consiglio di amministrazione.

REGOLAMENTO

Art. 39

La società di mutuo soccorso denominata "EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS" assiste i soci secondo i limiti e le modalità stabilite dall'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

VII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente Statuto, si rimanda alle disposizioni di legge sulle società del terzo settore e alla legge n. 3818/1886.

N.B.: in caso di controversie fa fede la versione tedesca del presente Statuto.



REGOLAMENTO

Art. 1

Scopo

La società di mutuo soccorso denominata "EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS", di seguito in breve "Società", provvede all'assistenza dei soci ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto e in conformità con il presente Regolamento.

Art. 2

Iscritti

Vengono assistiti i soci della Società e i loro familiari iscritti alla medesima posizione.

Il socio è tenuto a comunicare per iscritto alla Società ogni variazione d'indirizzo entro 30 giorni.

L'iscrizione di nuovi soci e familiari è consentita non oltre il compimento del 65° anno d'età.

In deroga a ciò, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di accogliere, mediante delibera a maggioranza assoluta, i nuovi soci che, pur avendo compiuto il 65° anno d'età, possono comprovare lo stato di buona salute attraverso la compilazione del questionario sanitario."

Art. 3

Obblighi - quote sociali

L'iscrizione alla Società comporta il rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, oltre al tempestivo versamento delle quote associative per tutti i soggetti iscritti e per tutta la durata dell'adesione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto.

Art. 4

Decorrenza del diritto

Il diritto alle prestazioni decorre dal 60° giorno successivo all'iscrizione.

Art. 5

Cessazione del diritto - ripristino

Il diritto all'assistenza per il socio e/o i familiari si estingue nei seguenti casi.

a) Per recesso, al termine dell'anno in cui avviene la cancellazione.

b) Per decadenza, alla data di adozione del relativo provvedimento da parte della Società, in seguito a mancata osservanza dello Statuto, del Regolamento o di delibere degli organi sociali, nonché per pregiudizi all'immagine o danni materiali arrecati alla Società.

Le relative deliberazioni della Società dovranno essere notificate a mezzo lettera raccomandata al socio, il quale entro 60 giorni ha facoltà di presentare ricorso alla Camera arbitrale, che deciderà in via definitiva. In caso di accoglimento del ricorso, il diritto all'assistenza viene ripristinato con decorrenza retroattiva.

c) In caso di rifiuto, da parte dell'iscritto o di un familiare, a sottoporsi alla visita medica di controllo richiesta.

d) Per morosità delle quote associative dovute e degli eventuali interessi di mora; la Società si riserva il diritto di rivalsa.

Anche in seguito al decesso del socio, i diritti e i doveri dei familiari iscritti rimangono inalterati fino al termine dell'esercizio.

Qualora i familiari facciano richiesta, attraverso il nuovo capofamiglia, di conservare la propria iscrizione, l'assistenza e l'obbligo alla contribuzione non subiscono alcuna interruzione.

La richiesta di recesso di un familiare assistito deve essere comunicata alla Società entro il 30 settembre a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) e ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La cancellazione è consentita unicamente se non contravviene alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.

I familiari che intendono aderire alla Società come nuovi soci possono fare domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto. A fronte dello stesso tipo di assistenza, tale adesione non è soggetta al periodo di carenza, né al limite massimo d'età ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento. Il diritto alle prestazioni e l'obbligo di contribuzione decorrono dalla data d'iscrizione.

Art. 6

Prestazioni

Le prestazioni sono definite mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, a seconda del tipo di assistenza, e pubblicate sul sito internet. Il Consiglio d'amministrazione ha facoltà di adeguare o modificare la gamma di prestazioni in base alle necessità.

Art. 7

Esclusioni, limitazioni, persone non assistibili

Non è prevista alcuna diaria ospedaliera, da riabilitazione o da cura per ricovero a fronte di malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, per dipendenze varie, malattie dolosamente procurate, interruzioni volontarie di gravidanza, sterilizzazioni e trattamenti con finalità estetiche.

In caso di ricoveri con finalità dietologiche e fitoterapiche, in strutture wellness in senso lato, sanatori, case di cura, di convalescenza o di soggiorno, nonché in case di riposo e altre strutture di lungodegenza, non sono previsti rimborsi o altre diarie.

Indipendentemente dall'effettiva valutazione del loro stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e sindromi correlate, epilessia o infermità mentale non hanno diritto alle prestazioni del "rimborso spese in seguito a infortunio".

Art. 8

Forma indiretta - richiesta di rimborso

I rimborsi sono erogati in forma indiretta. La documentazione necessaria dev'essere trasmessa alla Società entro 90 giorni dalla data di emissione e, in ogni caso, non oltre 180 giorni dalla data di erogazione delle prestazioni, pena la decadenza del diritto al rimborso.

Art. 9

Definizione - modalità - rimborsi

> A tale proposito, si vedano le disposizioni vigenti deliberate dal Consiglio di amministrazione in base al tipo di assistenza.

Art. 10
Controversie

Entro 60 giorni, il socio ha facoltà di ricorrere contro le decisioni della Società relativamente a prestazioni non erogate o erogate parzialmente. La Società comunicherà al socio la propria decisione definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso e della relativa documentazione.

Art. 11
Poteri del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione della Società è riservata la facoltà di modificare il presente Regolamento.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 04 giugno 2021.

N.B.: in caso di controversie, fa fede il testo in lingua tedesca del presente Regolamento.



EMVA

ASSISTENZA SANITARIA
DELL'ALTO ADIGE



0471 971868 - info@emva.it

Contattateci!

EMVA Società di Mutuo Soccorso - ETS
I-39100 Bolzano - Via Cavour 23
Tel. 0471 971868 - Fax 0471 972401
www.emva.it - info@emva.it